

UNIONE COMUNI MEDANIENE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

N 66 del 18 settembre 2015	OGGETTO: Gara per affidamento del servizio di ristorazione scolastica della scuola di Roviano A.S. 2015/2016-2016/2017 e 2017/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
-----------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina del responsabile del servizio dell'Unione Comuni Medaniene per i servizi scolastici è stato approvato il bando di gara per affidamento del servizio di ristorazione scolastica della scuola di Roviano A.S. 2015/2016-2016/2017 e 2017/2018 ;

Considerato che con prot. 188 del 31.07.2015 il citato bando con i relativi allegati è stato pubblica al sito istituzionale dell'Unione Comuni Medaniene e al sito istituzionale del Comune di Roviano;

Visto il verbale n° 01 del 03 settembre (documentazione agli atti di gara), con il quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto e indicate riserve;

Visto il verbale n° 02 del 09 settembre 2015 (documentazione agli atti di gara), con il quale sono state sciolte le riserve riportate nel citato verbale n. 1 del 03/09/2015:

Visto il verbale n° 03 del 17/09/2015 (documentazione agli atti di gara), ove si proceduto alla comparazione delle offerte presentate e delle relative integrazione di chiarimenti secondo le motivazioni e procedure nello stesso riportate e si provveduto inoltre alla conferma dell'aggiudicazione provvisoria a favore della Società RI.CA.Srl con sede in Via del Cenacolo n. 13 Somma Vesuviana (NA) P.IVa 02787771217 per aver offerto un costo unitario del pasto pari a €uro 3,7143 compreso oneri per la sicurezza aziendali (interni) e oneri del personale;

Vista la lettera della stazione appaltante avente prot. 209 del 09.09.2015, con la quale sono stati chiesti chiarimenti e integrazione offerta alla concorrente Società Ri.Ca. S.r.l. circa l'indicazione degli oneri di sicurezza "aziendali" (documentazione agli atti di gara);

Vista la lettera della Società Ri.Ca. S.r.l. Del 10.09.2015, assunta al protocollo dell'Unione al n. 216 del 11.09.2015 a riscontro della citata nota dell'Unione prot. 209 del 09.09.2015 (documentazione agli atti di gara);

Vista la lettera della stazione appaltante avente prot. 217 del 14.09.2015, con la quale sono stati richiesti chiarimenti e integrazione offerta presentata per la gara in oggetto dalle concorrenti Cooperativa Sociale Sviluppo & Solidarietà, Gestione Servizi Integrati S.r.l. e Cooperativa Esperienze84 in merito all'indicazione degli oneri del personale e limitatamente alla Cooperativa Esperienze84 per gli oneri di sicurezza "aziendali" (documentazione agli atti di gara);

Vista la lettera della Società Gestione Servizi Integrati S.r.l del 15.09.2015, assunta al protocollo dell'Unione al n. 220 del 16.09.2015 a riscontro della citata nota dell'Unione prot. 217 del 14.09.2015 (documentazione agli atti di gara)

Vista la lettera della Cooperativa Esperienze84 del 16.09.2015, assunta al protocollo dell'Unione al n.221 del 16.09.2015 a riscontro della citata nota dell'Unione prot. 217 del 14.09.2015 (documentazione agli atti di gara);

Vista la lettera della Cooperativa Sociale Sviluppo & Solidarietà del 115.09.2015 prot. 618, assunta al protocollo dell'Unione al n.226 del 17.09.2015 a riscontro della citata nota dell'Unione prot. 217 del 14.09.2015(documentazione agli atti di gara);

Considerato che il Responsabile del Servizio ha inoltrato, le citate richieste di regolarizzazioni, a seguito dell'apertura delle buste offerte presentate per la gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti del soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-ter e art. 38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006;

Considerato che le citate richieste di chiarimento/integrazione sono state richieste:

- **per gli oneri della sicurezza aziendale**, in ottemperanza alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sentenza, sez. III n. 2388 del 13.05.2015, ove si statuisce che l'indicazione dei costi di sicurezza aziendale (interni) è obbligatoria ma in sua assenza deve essere chiesta la regolarizzazione mediante il soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-ter e art. 38, comma 2bis del D.Lgs. 163/2006. In tal senso vedasi anche la Sentenza, sez. III, del 7 settembre 2014 n. 4132, ove si statuisce che *“l'omessa indicazione nell'offerta dello scorporo matematico degli oneri per la sicurezza per rischio specifico non comporta di per sé l'esclusione dalla gara, ma rileva solo ai fini dell'anomalia del prezzo”*;
- **per gli oneri del personale**, in ottemperanza alla disciplina contenuta nell'art. 87, comma 4, del Codice degli Appalti, D.Lgs. 163 del 2006, il quale solo con riferimento ai costi relativi alla sicurezza, espressamente dispone che gli stessi devono essere specificamente indicati nell'offerta, pertanto l'assenza di una consimile previsione di tal tipo anche con riferimento ai costi del lavoro è circostanza che non può essere pretermessa nella valutazione degli obblighi di comunicazione in sede di presentazione dell'offerta, posto che *“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”* e che nella specie il legislatore ha - per l'appunto - taciuto. In tal senso vedasi Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015, n. 32; Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2015, n. 1743; T.A.R. Torino, Sez. I, 6 febbraio 2015, n. 250; T.A.R. Palermo, Sez. III, 16 luglio 2014, n. 1882.

Considerato che l'aggiudicazione con il metodo del prezzo più basso, il Codice dei Contratti, con l'art. 82 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 (introdotto dall'art. 32, comma 7-bis del D.L. 21 giugno 2013 n.6, c.d.”decreto del Fare”, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98) dispone che *“Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”*, la cui ratio è quella di assicurare che in sede di esecuzione delle commesse pubbliche vengano rispettate gli obblighi di natura contributiva e retributiva prescritti per la tutela dei lavoratori impiegati nelle stesse.

Considerato che per procedere alla comparazione delle offerte, il Responsabile del Servizio tiene conto dell'atto di Segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, recante *“Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all'art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163”*, e del documento ITACA (Istituto per la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) del 19 settembre 2013 recante le *“Prime indicazioni per l'applicazione delle modificazioni introdotte all'art. 82 del Codice dei Contratti Pubblici della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del D.L. 69/2013”*, confermata dalla prevalente giurisprudenza amministrativa in materia (tra l'altro, vedasi la Sentenza del TAR Piemonte, sez. I n. 250/2015 del 22.01.2015);

Considerato che per procedere al confronto competitivo tra i concorrenti è stato applicato il seguente procedimento matematico: costo unitario del pasto a base di gara pari a Euro 4,05 a cui vengono sottratti i costi del personale e gli oneri della sicurezza aziendali indicati da ciascun concorrente. A tale risultato viene applicata la percentuale di sconto indicata dal concorrente nella propria offerta e poi sottratta dallo stesso. A tale ultimo dato vengono aggiunti i costi del personale e gli oneri della sicurezza aziendale. L'importo ottenuto rappresenta il prezzo offerto;

Visto il bilancio di previsione anno 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto con riferimento all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di determinazione di cui al presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 174 bis del

Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto lo statuto unitario

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il verbale n° 01, 02 e 03 rispettivamente del 03 settembre 2015, 09 settembre 2015 e 17 settembre 2015, rimesso dal responsabile del servizio per la gara in oggetto, agli atti di gara e in originale agli atti della presente determina;
3. di aggiudicare definitivamente la gara, in attesa delle dovute verifiche sulla documentazione prevista dal bando di gara, a favore della Società Ri.CA. Srl con sede in Somma Vesuviana via del cenacolo n. 13 P.iva 02787771217 avendo la stessa offerto il prezzo più basso per pasto, compreso oneri di sicurezza aziendali e oneri del personale, pari a **€uro 3,7143 (tre/7143euro)** IVA esclusa, per A/S 2015/2016, 2016/2017 più opzione per 2017/2018;
4. Di impegnare la somma di €uro 25.000,00 sul cap. 404 intervento 1040502 del Bilancio di previsione anno 2015 e la somma di €uro 155.000,00 sul cap. 404 intervento 1040502 del Bilancio di Pluriennale 2015/2017;
5. Di procedere alla verifica e richiesta d'Ufficio della documentazione di legge al fine di poter emanare la determina di integrazione dell'efficacia ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
6. di richiedere a Società Ri.CA. Srl con sede in Somma Vesuviana via del cenacolo n. 13 P.iva 02787771217 tutta la documentazione prevista dal bando di gara, per procedere alla firma del contratto;
7. di comunicare a Società Ri.CA. Srl con sede in Somma Vesuviana via del cenacolo n. 13 P.iva 02787771217 e a tutti i partecipanti alla gara, l'aggiudicazione della gara in via definitiva;
8. di approvare con successivo atto lo schema di contratto e la successiva stipula con la ditta aggiudicatrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Pasquale Loffredo

Per regolarità contabile e copertura finanziaria
f.to Rag. Amici Marilena